

Il Giudice dott. Filippo Palladino ,
pronunciando fuori udienza nei procedimenti
ex art.1 commi 47 e ss. della legge
n.92/2012 n.2886/2016 e n.3232/2016 ,
riuniti , rileva quanto segue :

Il licenziamento dei ricorrenti , sulla base
delle prove assunte , appare essere stato
determinato da una reale situazione di crisi
di fatturato ed ordinativi , che ha colpito
in particolare il reparto smerigliatura , al
quale erano addetti i ricorrenti (v. in
particolare la deposizione del teste
, collega di lavoro degli attori) .

Va poi rilevato che la scelta dei ricorrenti
ai fini del licenziamento sembra essere
stata effettuata dall'azienda non secondo
criteri discriminatori e ritorsivi , ma
secondo il criterio dei carichi familiari (v.
deposizione della teste

Le domande attoree relative a licenziamento
discriminatorio e/o ritorsivo e/o determinato
da motivo illecito appaiono quindi
infondate .



Occorre invece rilevare che parte convenuta non ha dato prova dell'impossibilità di ricollocare i dipendenti in azienda .

Ed invero , questo giudicante ritiene di aderire all'orientamento espresso da Cass. 22 marzo 2016 n.5592 , la quale ha affermato che , in materia di illegittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo , spetta al datore di lavoro l'allegazione della prova dell'impossibilità del *repechage* del lavoratore licenziato , in quanto requisito del giustificato motivo di licenziamento stesso , con esclusione di un onere di allegazione al riguardo posto a carico del lavoratore , essendo contraria agli ordinari principi processuali una divaricazione tra i due suddetti oneri , entrambi spettanti alla parte deducente la giustificatezza del licenziamento ; orbene , le allegazioni datoriali in materia appaiono generiche ed apodittiche .

E' applicabile alla fattispecie la tutela c.d. obbligatoria prevista dalla legge n.604 del 1966 ; l'indennità dovuta ai sensi di tale legge viene fissata nella misura massima richiesta , pari a sei mensilità ,



considerando la rilevante anzianità di servizio dei ricorrenti .

Considerata la reciproca soccombenza , le spese di lite vengono compensate .

P.Q.M.

IL GIUDICE

- 1)Dichiara illegittimi i licenziamenti e condanna parte convenuta a riassumere i ricorrenti entro tre giorni o a corrispondere a ciascuno di loro una indennità pari a sei mensilità della retribuzione globale di fatto , pari ad Euro 1.808,76 , oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali .
- 2)Compensa le spese di lite .

Si comunichi .

Bologna , 28 febbraio 2017

IL GIUDICE

(dott. Filippo Palladino)



Tribunale di Bologna

Depositate in Cancelleria

Oggi 28/2/17



Il Funzionario Giudiziario
Maschio Mascagni

